

Zollikofen, 6 maggio 2004

## **La Commissione di ricorso in materia d'asilo statuisce su una questione di competenza**

**In una nuova decisione, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo conferma la ripartizione delle competenze tra le autorità cantonali preposte all'esecuzione delle pene e la Commissione, in casi di richiedenti l'asilo respinti nei confronti dei quali è stata pronunciata un'espulsione giudiziaria incondizionata. Dopo l'espiazione della pena, spetta alle autorità preposte all'esecuzione delle pene determinare se le condizioni d'esecuzione dell'espulsione sono adempite.**

In una decisione di principio del 31 marzo 2004, la Commissione rileva che non rientra nelle sue competenze l'esame delle condizioni dell'allontanamento di un richiedente l'asilo, la cui domanda è stata definitivamente respinta, e nei cui confronti è stata emanata una decisione di espulsione. Nella misura in cui l'espulsione è stata decretata da un tribunale penale, spetta alle autorità cantonali preposte all'esecuzione della pena definire le condizioni dell'espulsione dopo l'espiazione della pena. Il tempo trascorso dalla pronuncia della decisione negativa in materia d'asilo è ininfluenza. Questa prassi mira ad evitare che le diverse autorità pronuncino decisioni contraddittorie, visto anche che tutte le autorità elvetiche sono vincolate dalle stesse disposizioni legali (ad esempio il principio del "*non-refoulement*"). La Commissione segue in tal modo la prassi del Tribunale federale.

Nel caso concreto, il ricorrente era un richiedente l'asilo proveniente dalla Guinea, condannato ad una pena detentiva di 18 mesi e all'espulsione incondizionata per 5 anni. La Commissione ha dichiarato il ricorso privo di oggetto sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento.

### Altre informazioni:

Magnus Hoffmann, responsabile dell'informazione CRA

Tel.: 031 323 55 72; fax: 031 323 72 20

Email: [magnus.hoffmann@ark.admin.ch](mailto:magnus.hoffmann@ark.admin.ch)